



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il 23/04/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per € 2.385,00, con riguardo a "commissioni finanziarie, spese di istruttoria e ... costi assicurativi". Chiede anche il rimborso di € 250,00 in relazione alle spese di assistenza.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 50, ha contestato l'applicabilità diretta e retroattiva dei principi di cui all'art. 16 della Dir. 2008/48/CE, come elaborati dalla CGUE nella sentenza Lexitor; ha rilevato come la CGUE, nell'arresto citato, attribuirebbe al cliente il diritto alla restituzione dei soli costi soggetti a maturazione nel tempo; ha sottolineato come la rimborsabilità dei soli costi recurring fosse stata sempre sostenuta anche dall'Organo di Vigilanza; ha affermato che il rimborso delle voci *up front*, non dovuto secondo alcune sentenze dei giudici di merito, esporrebbe gli amministratori al rischio di azioni di responsabilità e contrasterebbe con una gestione sana e prudente dell'impresa bancaria; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione, di intermediazione e di istruttoria; con precipuo riguardo alle commissioni di intermediazione, per le quali ha versato in atti prova del pagamento all'intermediario del credito, ha richiamato le decisioni del Collegio di Roma che escludono la ripetibilità degli oneri erariali,



nonché dei costi che l'intermediario provi di avere effettivamente sopportato, tra cui figurano le commissioni degli intermediari del credito; ha citato le decisioni del Collegio di Napoli, che escludono la ripetibilità delle commissioni del mediatore creditizio che l'intermediario provi di aver corrisposto; ha puntualizzato di avere abbuonato nel conteggio estintivo € 243,62 per commissioni di attivazione; ha sostenuto di aver abbuonato in conteggio estintivo, facendo applicazione dei principi contabili IFRS-IAS, € 121 a titolo di commissioni di gestione non maturate; ha dichiarato di avere corrisposto in proprio i premi assicurativi; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso e, in subordine, di decurtare da quanto fosse condannato a versare al cliente gli importi già rimborsati.

Nelle repliche il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al consolidato e condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le spese di istruttoria sono da considerare di natura *up front*, come le commissioni di intermediazione. Le commissioni di gestione, da considerare di natura *recurring*, come previsto dagli orientamenti consolidati dell'Arbitro sono da rimborsare in base al criterio *pro rata temporis* oppure secondo il criterio contrattuale nel caso in cui il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nel caso in esame, il contratto contiene un riferimento al piano di ammortamento, che risulta versato in atti e sottoscritto dal cliente. Pertanto, nel determinare l'importo da rimborsare il Collegio terrà conto del criterio contrattuale, anche se, nei fatti, pare che tale criterio coincida con il *pro rata temporis*. Le commissioni di attivazione, di importo talmente elevato da far ritenere che tali commissioni remunerino



anche attività a maturazione nel tempo, vanno considerate di natura *recurring*. Dall'analisi del contratto versato in atti non risultano addebitati al cliente oneri assicurativi. Dal conteggio estintivo risulta uno storno di € 4.235,03 per interessi non maturati su un totale dovuto di 11.262,91, nonché abbuoni di € 121,10 per "commissioni (gestione e bancarie)" e di € 243,62 per "ulteriori rimborsi (e/o ulteriori sconti)".

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria pratica				350,00	Upfront	37,60%	131,61		131,61
Commissioni di attivazione				1.323,00	Recurring	58,33%	771,75		771,75
Commissioni di gestione				207,60	Recurring	58,33%	121,10	121,10	0,00
Commissioni di intermediazione				2.835,00	Upfront	37,60%	1.066,00		1.066,00
Ulteriori rimborsi								243,62	-243,62
Totale				4.715,60					1.725,74

L'importo come sopra calcolato (€ 1.725,74) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.385,00), in quanto quest'ultima ha considerato tutte le commissioni per cui è controversia come costi *recurring*, computando il rimborso dovuto con il metodo *pro rata* lineare.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.725,74.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA